

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE

COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'AUTOCERTIFICAZIONE è la facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall'interessato.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accertare che quanto dichiarato risponde al vero.

COME SI SOTTOSCRIVE IL MODULO

L'autocertificazione deve essere sottoscritta dalla persona che la rende, allegando una copia di un documento di identità.

N.B. Senza la copia di un documento di identità, l'autocertificazione non è valida.

COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI

Con l'approvazione del nuovo Codice dei Contratti sono stati parzialmente modificati i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare. Ora il nuovo articolo che disciplina il possesso dei requisiti generali è l'art. 80 del D.lgs. 50/2016. L'Amministrazione ha quindi predisposto un nuovo modulo di dichiarazione. Per facilitare la partecipazione alle gare e evitare la richiesta di integrazione della documentazione mancante, con conseguente sanzione pecuniaria, l'Amministrazione ha pensato di inserire nel nuovo modulo, oltre alla dichiarazione dei requisiti di carattere generale e quelli di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo, anche le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione (dichiarazione di subappalto, dichiarazione di iscrizione alla White list, dichiarazione della clausola sociale).

Il modulo è suddiviso in parti:

1. PARTE I: DATI DELL'OE.

L'operatore economico deve indicare la sua ragione sociale, la sede legale e amministrativa, i numeri di telefono, l'indirizzo PEC, l'iscrizione a INPS, INAIL e Cassa edile e i dati di iscrizione alla Camera di commercio.

2. PARTE II: COMPOSIZIONE SOCIETARIA E AMMINISTRATORI.

L'operatore economico deve indicare la propria composizione societaria (solo in caso di S.r.l., S.p.A., Società cooperativa o Consorzio), il nome e la carica dei soggetti che devono possedere i requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, e se ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito alla gara.

I soggetti sopra richiamati sono:

- a) per l'impresa individuale: dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici;
- b) per le società di persone
 - se trattasi di società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici;
 - se trattasi di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici;
- c) per le società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) le società cooperative e i consorzi:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza,
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
 - direttore tecnico
 - socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (si intende socio di maggioranza il socio con quote societarie pari o superiori al 50%; in caso di parità di quote al 50% il modulo dovrà essere presentato da entrambi i soci; nel caso in cui tutti e 3 i soci abbiano quote societarie inferiori al 50%, nessuno dovrà presentare il modulo).

3. PARTE III: REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

L'operatore economico deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dall'art. 80, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. In particolare:

- ✓ non devono esistere, a carico dell'OE, violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'OE è stabilito. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore ai 10.000 Euro; la violazione è definitiva se, entro 60 giorni dalla notifica, non è stata pagata la cartella esattoriale o non si è presentato un ricorso nei confronti della cartella oppure se, dopo aver presentato e perso un ricorso, non si è provveduto al pagamento del debito entro 60 giorni. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C..
- ✓ l'OE non deve aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. Se ci sono state infrazioni, l'OE deve dichiararle, poiché spetta alla stazione appaltante la valutazione delle stesse.
- ✓ l'OE non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016.
- ✓ l'OE non deve essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. A titolo esemplificativo l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 fa rientrare in questa fattispecie:
 - le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
 - l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.Se ci sono stati gravi illeciti, l'OE deve dichiararli, poiché spetta alla stazione appaltante la valutazione degli stessi.
- ✓ l'OE non si deve trovare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2.
- ✓ se l'OE è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto la sua partecipazione non deve comportare una distorsione della concorrenza.
- ✓ l'OE non deve essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- ✓ al momento della presentazione dell'offerta, l'OE non deve essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
- ✓ l'OE non deve aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. Se l'OE ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria è escluso dalle gare per la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione. L'esclusione va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- ✓ l'OE deve aver ottemperato alle disposizioni della legge sui disabili. Sul modulo indica l'ufficio presso il quale l'Amministrazione potrà effettuare i dovuti controlli (non sono obbligate ad ottemperare alla legge sui disabili n. 68/1999 le imprese con meno di 15 dipendenti, le imprese che hanno da 15 a 35 dipendenti ma che non hanno effettuato nuove assunzioni dal 2000, le Imprese del settore edile che hanno meno di 15 operai).

- ✓ l'OE dichiara di:
 - non trovarsi, rispetto ad ALCUN SOGGETTO, in un situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e deve formulare l'offerta autonomamente;
 - oppure*
 - che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in un situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e deve aver formulato l'offerta autonomamente;
 - oppure*
 - che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in un situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ma di aver formulato l'offerta autonomamente.

4. PARTE IV: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

L'operatore economico dichiara i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In particolare l'OE dichiara:

- di essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie richieste dal disciplinare di gara (ricordarsi di allegare una fotocopia conforme all'originale della SOA);
- (per gli OE non in possesso della SOA) di possedere i requisiti dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale detta anche ISO (se si è in possesso della certificazione si può dimezzare l'importo della cauzione provvisoria. Ricordarsi di allegare una fotocopia conforme all'originale della certificazione).

5. PARTE V: SUBAPALTO

L'operatore economico indica se intende concedere o meno in subappalto parte delle lavorazioni.

6. PARTE VI: WHITE LIST

L'operatore economico indica se è iscritto alla White list della Prefettura in cui ha la sede legale.

L'iscrizione alla White list non è requisito di partecipazione alla gara, ma necessaria per l'esecuzione delle attività ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della L. 190/2012. Se l'affidatario non è iscritto questo tipo di lavorazioni, se presenti nell'appalto, devono essere date in subappalto. Le attività ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa trasporto di materiale a discarica per conto terzi; trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione forniture e trasporto di terre e materiali inerti; confezionamento forniture e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; forniture di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri.

7. PARTE VII: CLAUSOLA SOCIALE

L'operatore economico deve dichiarare di ottemperare, in caso di affidamento, alla clausola sociale prevista dall'art. 56 della L.R. 30/2011.

8. PARTE VIII: DICHIARAZIONI VARIE.

L'operatore economico dichiara

- ✓ di concedere l'accesso alle informazioni relative all'offerta presentata e / o alle sue giustificazioni;
- oppure*
- di non concedere l'accesso alle informazioni relative all'offerta presentata e / o alle sue giustificazioni ma solo se l'offerta o le giustificazioni contengono segreti tecnici o commerciali, indicando quali;
- ✓ di aver effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 106 del D.P.R. 207/2010;
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 13.12.2013, pubblicato sul sito www.regione.vda.it – Sezione “La Regione” – Amministrazione – Codice disciplinare e di comportamento, e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il modulo deve essere firmato da parte di un soggetto munito dei poteri di rappresentanza. Nel caso sia un procuratore speciale allegare tra la documentazione di gara una copia della procura.

COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI MORALI

Ogni soggetto indicato nella parte II del modulo di autocertificazione dovrà dichiarare autonomamente:

1. l'assenza di condanne a suo carico con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. oppure, in caso contrario, di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più dei reati sopra elencati (da a) a g)), indicando al punto 3 gli estremi della sentenza;
3. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
4. che a suo carico **NON SON EMERSI** indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ATTENZIONE!!!! Controllare bene sul casellario giudiziale integrale (è importante che sia quello integrale) che non ci siano reati che rientrano nelle fattispecie indicate al punto 1. dalla lettera a) alla lettera g).

DICHIARAZIONI FALSE

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche da parte della stazione appaltante, si riscontri che quanto dichiarato non corrisponde al vero, il Dipartimento risorse naturali e corpo forestale è obbligato per legge a:

- ✓ escludere il concorrente dalla gara,
- ✓ segnalare la falsa dichiarazione all'Autorità giudiziaria,
- ✓ segnalare la falsa dichiarazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

N.B. Chi rilascia false dichiarazioni è perseguibile per falso e non può partecipare alle gare pubbliche per un anno.